

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

96° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, concernenti benefici agli eredi di appartenenti di categorie protette» (1666), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

«Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti» (1758)

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1758; assorbimento del disegno di legge n. 1666)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i>
BIGLIA (MSI-DN)	3, 4, 5 e <i>passim</i>
COSTA, sottosegretario di Stato per l'interno ...	2, 4, 5 e <i>passim</i>
DE SABBATA (PCI)	2, 3, 5 e <i>passim</i>
GARIBALDI (PSI), relatore alla Commissione ...	2, 4, 5 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI (PCI)	4, 5

I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, concernenti benefici agli eredi di appartenenti di categorie protette» (1666), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri;

«Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti» (1758)

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1758; assorbimento del disegno di legge n. 1666)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, concernenti benefici agli eredi di appartenenti a categorie protette», d'iniziativa dei senatori Saporito, Lotti Angelo e Bombardieri.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di leg-

1^a COMMISSIONE

96° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

ge: «Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti».

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Garibaldi di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. I disegni di legge n. 1666 e n. 1758 si pongono l'obiettivo di consentire agli eredi dei soggetti riconosciuti invalidi civili, ai sensi delle leggi n. 118 del 1971 e n. 380 del 1970, la corresponsione delle quote delle pensioni spettanti sulla base del solo accertamento sanitario.

I colleghi sapranno che, per far luogo alla corresponsione della pensione di inabilità, l'invalidità civile deve essere riscontrata dall'apposita commissione provinciale in base a condizioni psico-fisiche di carattere menomante. Costatata la sussistenza dell'invalidità *lato sensu*, affinché il procedimento si perfezioni deve essere deliberato dal Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza pubblica anche lo stato di bisogno, in base all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La legge n. 118 del 1971, all'articolo 12, ultimo comma, afferma che, in caso di decesso dell'interessato successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte del minorato. Su tale punto era intervenuta l'interpretazione del Consiglio di Stato, seguita poi nel 1983 da una sentenza della Cassazione, che richiedeva non solo il riconoscimento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria, ma anche il riconoscimento dello stato di bisogno da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

I due disegni di legge dicono le stesse cose e stabiliscono il principio per cui la pensione

deve essere corrisposta agli eredi per le quote maturate fino alla data del decesso sulla base del solo accertamento medico-legale, qualora il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale. È chiaro che, ancorchè sia implicito, il Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza pubblica deve farsi carico di verificare se le condizioni economiche di bisogno sussistono. In caso contrario il solo accertamento delle condizioni dell'inabilità dal punto di vista medico-legale non può essere considerata l'unica condizione per far luogo alla corresponsione.

PRESIDENTE. Non si altera il discorso sostanziale. Questo è il punto.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ciò mi sembra giusto. Infatti, nonostante le procedure ora siano più veloci, nel caso in cui vi sia il decesso del minorato e il Comitato provinciale impieghi più di un anno a verificare la sussistenza dei requisiti di natura economica richiesta, gli eredi perderebbero le quote di pensione.

PRESIDENTE. Per quanto concerne i presupposti del diritto, i disegni di legge non innovano nulla. Affermano soltanto che occorre correggere una discrasia esistente nell'*iter* procedurale.

DE SABBATA. C'è qualche dubbio interpretativo. La locuzione che dice «se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale» mi sembra debba essere interpretata correttamente nel senso della necessità di tale deliberazione. Ciò tuttavia non mi sembra chiaro.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Intendevo dire che occorre questa interpretazione.

DE SABBATA. Sì, però può sorgere il dubbio.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Concludendo, signor Presidente, devo dire che i due provvedimenti mi sembrano oppor-

1^a COMMISSIONE

96° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

tuni anche in considerazione del contenzioso che si è aperto e della divergenza di valutazioni che si è riscontrata fra la magistratura ordinaria e l'Avvocatura dello Stato. Con ogni probabilità queste divergenti valutazioni sono scaturite dal fatto — mi riferisco alla pronuncia della Corte di cassazione — che si è ritenuto di avere diritto a ripetere le quote maturate — giusta l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge n. 118 del 1971 — sulla base della sola visita medica. Probabilmente si tratta proprio di questo, altrimenti la sentenza della Corte di cassazione apparirebbe irragionevole.

Quindi, evidentemente, il solo accertamento della inabilità dal punto di vista medico-legale non è condizione per far luogo alla liquidazione delle rate maturate. Perché ciò sia possibile occorre sempre una pronuncia del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, che deve farsi carico di accertare la sussistenza delle condizioni economiche richieste per la concessione, che sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Intesi in questi termini i provvedimenti dovrebbero chiarire finalmente il problema, eliminando qualsiasi possibilità di equivoco.

Pertanto propongo che la Commissione assuma a testo base il disegno di legge del Governo, con l'assorbimento del disegno di legge n. 1666.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Garibaldi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BIGLIA. A mio avviso appare chiaro — e non vorrei quindi che vi fossero dubbi in proposito — che gli eredi potranno percepire le quote di pensione maturate solo dopo la pronuncia del Comitato di assistenza.

PRESIDENTE. Su questo non c'è alcun dubbio.

BIGLIA. La mia preoccupazione nasceva dal fatto che nel corso dell'esame dei provvedimenti in sede referente qualche collega si era espresso nel senso di anticipare l'erogazione di queste quote. Invece, è chiaro che

non può esserci nessuna anticipazione e che l'accertamento delle condizioni economiche richieste dalla legge può intervenire anche successivamente alla morte degli interessati.

DE SABBATA. A mio parere, nel primo comma bisognerebbe specificare che l'erogazione delle quote non può comunque avvenire prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

PRESIDENTE. Mi sembra che tale specificazione sia proprio necessaria se vogliamo sgomberare il campo da ogni dubbio.

BIGLIA. Deve essere chiaro che la morte dell'interessato non estingue il procedimento di accertamento delle condizioni economiche.

DE SABBATA. È chiaro che nel caso preso in esame dalla Corte di cassazione questa non poteva che concludere per la tesi della mancanza della titolarità in quanto nella fattispecie non era ancora stato emesso il parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

PRESIDENTE. La legge ci dice soltanto che se il decesso interviene prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale di assistenza il procedimento di accertamento va avanti e, nel caso vengano riconosciuti i requisiti previsti dalla legge, le quote di pensione maturate saranno erogate agli eredi dell'interessato.

DE SABBATA. Ma non è affatto chiaro che il procedimento deve andare avanti. Nella norma si dice soltanto che gli eredi hanno diritto a percepire le quote maturate. La complicazione nasce dal fatto che si vuole interpretare una cosa che non si interpreta e si vuole far fronte ad una sentenza della Corte di cassazione — che peraltro rimarrà valida anche dopo l'approvazione di questo provvedimento — che ha dichiarato infondato il diritto di un cittadino a percepire le quote di pensione maturate non essendo ancora intervenuta la verifica dello stato di

bisogno da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

COSTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Mi consenta, senatore De Sabbata, di dire che il caso è diverso. Il fatto è che noi siamo di fronte a due proposte di legge che sono meramente interpretative, cioè interpretano quanto stabilito dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, nel senso che se il cittadino, dopo essersi sottoposto alla visita medica dalla quale risulti l'invalidità, decede prima della deliberazione del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, che deve comunque pronunciarsi perchè in questa materia i provvedimenti non innovano...

MAFFIOLETTI. Ma la morte estingue la procedura amministrativa...

COSTA, sottosegretario di Stato per l'interno. No, perchè il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza si pronunciava; tanto è vero che il Ministero dell'interno, su concorde parere del Consiglio di Stato, per nove anni ha sempre liquidato agli eredi le quote di pensione maturate dal giorno della dichiarazione di invalidità accertata attraverso la visita medica effettuata dalla commissione sanitaria. È poi intervenuta la sentenza n. 7220 della Corte di cassazione, in seguito alla quale il Ministero ha richiesto un parere all'Avvocatura dello Stato che si è pronunciata in senso conforme alla Cassazione, la quale peraltro aveva già indicato la necessità di procedere ad un intervento chiarificatore in via legislativa e pertanto, in armonia con tale indicazione, il Governo ha proposto il presente disegno di legge nel quale si dà una interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nel senso di ammettere al godimento dei benefici l'erede del minorato civile deceduto dopo l'accertamento sanitario di inabilità. Quindi, la Cassazione è intervenuta perchè non era sufficientemente chiara l'interpretazione dell'articolo 12 e non in merito al fatto che la dichiarazione finale fosse quella del Comitato provinciale.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Quindi, la Cassazione è intervenuta perchè nel caso preso in esame non vi era stato l'accertamento dello stato di bisogno.

A questo punto mi sembra si ponga il problema di stabilire con esattezza il momento da cui decorre il diritto al percepimento delle quote maturate da parte degli eredi.

PRESIDENTE. Il riconoscimento è retroattivo, ma il diritto degli eredi si concretizza al momento del riconoscimento.

COSTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei sintetizzare, per maggiore chiarezza, la procedura prevista tramite un esempio. Poniamo che l'interessato venga visitato il 1° gennaio e che abbia presentato la domanda nel corso dell'anno precedente; il 30 giugno muore; il 31 dicembre il Comitato provinciale pronuncia la propria deliberazione; a quel punto, gli eredi del soggetto interessato hanno diritto a percepire la pensione relativa al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno.

BIGLIA. Questo dipende dalla interpretazione della legge. Se interpreto nel modo giusto, il diritto retroagisce al momento della domanda, pur essendo subordinato alle due condizioni di accertamento, nel senso che gli eredi non percepiscono nulla se non si verifica anche la seconda condizione.

Vorrei poi suggerire alla Commissione di invertire l'ordine tra soggetto e complemento oggetto nelle ultime quattro righe ed invece di dire «anche se il decesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale», dizione che potrebbe lasciare aperto il dubbio se poi si arriverà o meno alla successiva deliberazione, si potrebbe dire «anche se la deliberazione concessiva intervenga successivamente al decesso», esprimendo così esplicitamente nel testo del disegno di legge il concetto che la deliberazione deve effettivamente verificarsi.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, credo che la dizione attualmente proposta voglia esprimere esattamente il concetto da lei messo in evidenza.

1^a COMMISSIONE

96° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

BIGLIA. Signor Presidente, dicendo «prima della deliberazione» si potrebbe anche far riferimento ad una deliberazione che poi non viene adottata, mentre dicendo «anche se la deliberazione concessiva intervenga successivamente al decesso» si direbbe *apertis verbis* che può esserci una deliberazione successiva al decesso. Si esprimerebbe così il concetto che il procedimento di accertamento prosegue anche successivamente al decesso.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Si tratta comunque di far salvo il diritto degli interessati di percepire le quote già maturate alla data del decesso, per cui si intende far riferimento al primo giorno successivo a quello della domanda.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. No, si fa riferimento al giorno del riconoscimento dell'invalidità.

PRESIDENTE. Il disegno di legge tratta di ciò che sarebbe spettato al defunto fino al momento della morte, per cui non si innova niente.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Tale materia non viene presa in considerazione da questa interpretazione. La sentenza della Corte di cassazione fa riferimento al riconoscimento.

MAFFIOLETTI. Il problema è quello della trasmissione del diritto.

PRESIDENTE. Sì, ma il disegno di legge presuppone un riconoscimento già ottenuto. Il disegno di legge riguarda la disciplina della decorrenza di un diritto del titolare che va riferita al momento della domanda. Si tratta del problema di un diritto che si trasmette in quanto, secondo me, dalla sentenza della Corte di cassazione si intuisce questo.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La sentenza parla di un riconoscimento collegato all'accertamento dello Stato di invalidità; l'insorgenza del debito a carico della

Pubblica amministrazione coincide con il primo giorno del mese successivo al riconoscimento dell'invalidità stessa.

MAFFIOLETTI. E si deve poter trasmettere agli eredi.

DE SABBATA. Comunque, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, il problema si pone in entrambi i casi, qualunque sia la data fissata della decorrenza. La Cassazione ha stabilito che i titoli costitutivi debbano essere due, l'accertamento delle condizioni fisiche e l'accertamento delle condizioni economiche. Ed allora, dobbiamo fare in modo che anche il secondo titolo costitutivo possa essere riconosciuto, anche se nel frattempo è intervenuto il decesso. Il ragionamento contenuto nella sentenza tende a dimostrare che, poichè l'accertamento fisico non si può più fare, qualunque sia la decorrenza, questo titolo costitutivo mancherà certamente. Se invece ne è stato riconosciuto uno dei due, occorre quanto meno disporre che possa essere riconosciuto anche l'altro.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il discorso è che l'efficacia costitutiva si evidenzia in un unico atto, cioè nella visita e nella dichiarazione, dato che l'accertamento delle condizioni economiche ha soltanto un effetto dichiarativo.

DE SABBATA. La legge in questione però non dice questo!

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore De Sabbata, stiamo cercando di ricavare qualcosa di concreto, non stiamo analizzando quello che dice la legge.

BIGLIA. È sempre un titolo costitutivo perchè, essendoci lo stato di bisogno...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non è nostro compito, a questo punto, occuparci di problemi di diritto sostanziale; la Commissione deve soltanto stabilire cosa accade nel caso in cui la morte avviene prima del riconoscimento.

DE SABBATA. Le cose da dire esplicitamente nel testo legislativo sono due: che il riconoscimento deve essere fatto e che lo si deve poter valere per i successori.

PRESIDENTE. Secondo me è già chiaro nel testo proposto: se comunque qualcuno vuole proporre un apposito emendamento non ho nulla in contrario.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di successori di invalidi che sono ancora tantissimi; fino allo scorso anno questa procedura di riconoscimento richiedeva almeno due anni di tempo, per cui, essendo ovviamente un diritto che compete a persone anziane, vi era una mortalità abbastanza alta, tanto è vero che lo scorso anno si è dovuta modificare la tabella di assestamento del Ministero del bilancio; ora i soggetti interessati sono certamente ridotti nel numero, però c'è ovviamente sempre una piccola percentuale di soggetti che muore, anche se il procedimento è stato accelerato.

DE SABBATA. Signor Presidente, per definire meglio questo aspetto intendo presentare un emendamento che renda il testo più preciso.

PRESIDENTE. Ricordo che la proposta del relatore è quella di prendere a base della discussione il disegno di legge presentato dal Governo. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Comunque, in relazione alla specificazione della data a cui far riferimento, ritengo che si debba trattare della data del decesso.

Il Comitato deve far riferimento al momento della morte.

BIGLIA. Non sono d'accordo, in quanto di solito la questione è valutata al momento della presentazione della domanda.

PRESIDENTE. Continuo a ritenere che ci si debba riferire al momento della morte.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

2. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo.

* Do lettura dell'emendamento presentato dal senatore De Sabbata: «Dopo il primo comma dell'articolo 1, aggiungere le parole " , ferma restando la necessità di tale deliberazione." ».

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con questo emendamento.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1758 nel suo articolo unico, nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del Comitato

1^a COMMISSIONE

96° RESOCONTO STEN (7 ottobre 1986)

provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessità della deliberazione stessa.

2. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 1666 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 17,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO